



Istituto per Ciechi "Ardizzone Gioeni,"

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE

N. 10 del 25 maggio 2015

Oggetto: conferimento in via d'urgenza incarico legale per la difesa e rappresentanza dell'Istituto avverso al ricorso R.G. 11595/2014 Tribunale Civile di Catania – Sezione Lavoro.

L'anno duemilaquindici (2015), il giorno venticinque (25) del mese di maggio il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in via d'urgenza, adotta il presente atto.

IL PRESIDENTE

VISTO il ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro, in data 1 dicembre 2014 ed iscritto al R.G. con il n. 11595/2014, con il quale i dipendenti Magra Pietro Antonio, Centamore Salvatore, Furnari Aurelio, Molica Bisci Antonino, Spitaleri Rosa, Paglia Anna, Cannata Edoardo e Dinolfo Aldo hanno chiesto, previa sospensione cautelare, di dichiarare indebito l'operato dell'Istituto che, con propria deliberazione n. 42 del 3 giugno 2014, ha revocato la deliberazione n. 226 del'11 novembre 2011;

ATTESO che con il predetto atto deliberativo n. 226 del'11 novembre 2011, l'Amministrazione dell'Ente ha preso atto delle conciliazioni stipulate in sede sindacale con il personale a tempo indeterminato per il riconoscimento con decorrenza maggio 2002 degli effetti giuridici del provvedimento di equiparazione, adottato con deliberazione n. 68 del 27 febbraio 2008, e degli effetti economici con decorrenza gennaio 2005/dicembre 2010, comprensiva della regolarizzazione contributiva, per la quota parte a carico dell'Istituto, a far data dal 01 gennaio 2005;

RILEVATO che la revoca consegue all'intervento dell'Assessorato Regionale della Famiglia, organo di tutela e vigilanza, con rispettive note in data 20 giugno 2012 - prot. 28534, in data 20 settembre 2012 - prot. 38727, in data 23 settembre 2013 - prot. 35065 e in data 10 gennaio 2014 - prot. n. 570, con le quali è stata sollecitata la revoca dell'atto deliberativo n. 226 del'11 novembre 2011 con la motivazione che lo stesso atto ha operato una progressione economica orizzontale del personale dell'Ente in assenza di criteri selettivi e meritocratici nonché di valutazione delle attività e dei risultati raggiunti, in conformità ai dettami dell'art. 5 del CCNL del 31 marzo 1999;

VISTA l'ulteriore nota prodotta dall'Assessorato Regionale della Famiglia in data 22 maggio 2014 – prot. 21053, introitata al protocollo dell'Ente in pari data con il n. 844, con la quale l'Organo Tutorio ha nuovamente diffidato l'Ente a provvedere alla revoca dell'atto deliberativo n. 226 dell'11 novembre 2011, comunicando che, in caso contrario, l'istanza relativa al contributo ex L.R. 71/1982 da erogare a favore dell'Istituto per il personale non avrebbe trovato accoglimento fin tanto che tale adempimento non fosse stato adottato;

PRESO ATTO che, con la stessa nota sopra riportata, l'Organo Tutorio ha assegnato il termine di gg. 20 per il superiore adempimento specificando che in caso di non ottemperanza si sarebbe provveduto in via sostitutiva;

CONSIDERATO che la necessaria revoca è stata supportata da parere prodotto dall'Avv. Salvatore Biancarosa, legale di fiducia dell'Ente, di nullità delle transazioni stipulate dall'Istituto con il personale per violazione di norme imperative e non derogabili, così come esposto nelle argomentazioni di cui al parere predetto;

RITENUTO necessario, in vista dell'udienza fissata dal Giudice assegnatario del procedimento per il 5 giugno 2015 e della preventiva valutazione sulla correttezza dell'operato dell'Amministrazione, conferire incarico legale per la difesa e rappresentanza dell'Istituto;

VISTA la determinazione del Segretario Generale n. 6 del 1° febbraio 2015 con la quale è stato approvato l'albo dei legali dell'Istituto il cui bando prevedeva l'espressa accettazione da parte dei richiedenti della seguente clausola relativa ai compensi: *“L'Istituto, in caso di esito favorevole del giudizio, procederà al pagamento dei compensi professionali applicando il valore minimo di liquidazione corrispondente a quello dello scaglione di riferimento della controversia prevista dalle tabelle ministeriali dei compensi professionali. In caso di soccombenza, i compensi professionali sono riconosciuti nella misura della metà dei parametri minimi stabiliti dalle tabelle ministeriali. Per le ipotesi di conciliazione e/o di transazione giudiziale e/o extragiudiziale, i compensi saranno determinati dall'Amministrazione previa valutazione del beneficio economico da esse discendenti e deliberati con apposito atto. Al professionista, all'atto del conferimento di incarico, può essere assegnato un anticipo da determinare in relazione alla complessità della controversia, della tipologia e natura del procedimento e sulla base di apposita documentazione presentata dal difensore e comunque non oltre la soglia del **30%** di quanto dovuto in caso di esito favorevole del giudizio”*.

RILEVATO che nel predetto albo risulta iscritto anche l'avv. Salvatore Biancarosa che si è già occupato della vicenda in sede stragiudiziale;

PRESO ATTO che in atto deve essere registrata la mancanza del *quorum* strutturale del Consiglio di Amministrazione, in seguito alle dimissioni di due dei quattro componenti in carica;

CONSIDERATO che l'incarico in parola va conferito in via d'urgenza in considerazione dell'approssimarsi dell'udienza di comparizione e trattazione, manlevandolo l'Istituto da eventuali danni da omessa difesa, con successiva sottoposizione a ratifica da parte dell'organo volitivo alla prima seduta utile;

VISTO l'art. 7, comma 2, lettera f) dello Statuto vigente

D E T E R M I N A

- 1) Conferire incarico legale per la difesa e rappresentanza dell'Istituto nel procedimento pendente innanzi al Tribunale Civile di Catania, Sezione Lavoro, R.G. 11595/2014, all'Avv. Salvatore Biancarosa con studio legale a Catania in Via Principe Nicola, 59;
- 2) Sottoporre il presente atto a ratifica dell'organo volitivo alla prima occasione utile;
- 3) Dichiarare la presente determinazione, considerata l'immediata necessità di disporre al fine di non arrecare danno all'Istituto, immediatamente esecutiva;
- 4) Impegnare la spesa complessiva massima, in caso di esito favorevole del giudizio, di € 4.788,83 al lordo di rimborso forfettario 15%, C.P.A. e IVA al 22%, determinata con riferimento ai minimi tariffari per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria disposta con la presente determinazione sul cap. 6, art. 1 dell'adottando Bilancio di Previsione 2015, intitolato "Spese giudiziarie, consulenze, ecc.";
- 5) Liquidare al professionista, a titolo di acconto, la somma lorda di € 1.435,65, pari al 30% dell'impegno di cui al punto precedente;
- 6) Dare atto che in caso di liquidazione di compensi per la prestazione di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sui redditi non si applica la disciplina dello *Split Payment*;
- 7) Dare atto della necessità di acquisire la fattura d'acconto, e successivamente quella finale, in modalità elettronica;
- 8) Disporre la pubblicazione della presente determinazione, ad uso repertorio delle deliberazioni e per pubblicità legale, sul sito *web* istituzionale, oltre che sul *link* "Amministrazione Trasparente";
- 9) Dare atto che la presente determinazione non rientra fra gli atti da sottoporre a controllo preventivo di legittimità *ex art.* 68, comma 3, legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.



IL PRESIDENTE
(Prof. Gianluca Rapisarda)